

ESENTE



18 / 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente -
Dott. [REDACTED] - Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI
PREVIDENZA
Motivazione
semplificata

U.L. 21/11/2017 - CC

new 18

R.G.N. 24922/2016

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24922-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE
dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] RISCOSSIONE SICILIA
S.P.A.;

- *intimati* -

11215
12

avverso la sentenza n.334/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. [REDACTED]

rilevato che:

1. la Corte d' appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, annullava l'intimazione di pagamento notificata in data 25.9.2011 da Riscossione Sicilia s.p.a. a [REDACTED] e dichiarava insussistente il debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, essendo il credito avente ad oggetto le residue somme portate nella cartella di pagamento non opposta estinto per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps, in proprio e per S.C.C.I. S.P.A., che con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2944 del codice civile e lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio;

2.1. come secondo motivo, contesta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in relazione all'art. 2953 c.c.;

3. [REDACTED] Riscossione Sicilia s.p.a. sono rimasti intimati. L'Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;

4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ancora di recente ribadito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010).

1.1. Nel caso, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.

1.2. Il motivo chiede pertanto un riesame del merito delle conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, che questa Corte non può compiere, esorbitando dai limiti del giudizio di legittimità quali delineati dall'art. 360 n. 5 c.p.c. Né inducono di diverso avviso le considerazioni formulate dall'Inps nella memoria, considerato che ivi si ribadisce il valore univoco del comportamento del debitore, che dopo la notifica delle cartelle ha eseguito otto pagamenti parziali a distanza di tempo ravvicinata, e quindi si chiede una diversa valutazione degli stessi fatti cui la Corte territoriale ha attribuito diverso significato;

2. il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la

scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;

3. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto;

4. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del relatore, che il ricorso vada rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intime;

6. sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

cy

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2017

Presidente

Adriano Zorzi

Depositata in Cancelleria

Oggi.

- 2 GEN. 2018



IL CANCELLIERE

Shorloni

IL CANCELLIERE

Shorloni



14945.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI
ALTRI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED]	- Presidente -	R.G.N. 18422/2013
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -	Cron. 14945
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -	Rep.
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -	Ud. 20/02/2018
Dott. [REDACTED]	- Rel. Consigliere -	cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18422-2013 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato

[REDACTED];

- *ricorrente* -*contro*

[REDACTED]

- *intimato* -*nonchè contro*

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati [REDACTED]

██████████
- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ██████████
██████████

RITENUTO CHE:

La società [REDACTED] proponeva ricorso in riassunzione innanzi alla CTP di Trapani avverso la cartella di pagamento relativa a contributi dovuti al SSN, per l'anno di imposta 2007. La società ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, l'illegittimità della cartella per violazione dell'art. 6 D.M. n. 321 del 2009, la violazione dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 46 del 1999 in ragione della mancata sottoscrizione, ed infine l'omessa indicazione dei criteri di calcolo relativi alle somme aggiuntive richieste. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente. La sentenza veniva appellata da Riscossione Sicilia S.p.a., la quale eccepiva che erroneamente la CTP aveva condannato l'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con l'ente impositore, atteso che non poteva attribuirsi all'Agente della Riscossione alcune responsabilità in merito all'avvenuta maturazione del termine prescrizionale. La CTR della Sicilia rigettava l'appello. Ricorre per la cassazione della sentenza la società Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., svolgendo due motivi. Le parti intime non hanno svolto difese.



CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., atteso che i giudici della CTR sarebbero incorsi in evidente violazione di legge, laddove hanno ritenuto che la Riscossione Sicilia S.p.a. avesse concorso a far maturare la prescrizione del credito. Si lamenta che la CTR, aderendo alla pronuncia resa dal giudice di primo grado,

avrebbe ritenuto erroneamente che dovesse attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata inviata dall'Inps di Trapani alla [REDACTED] ricevuta da quest'ultima in data 20 luglio 2000, con cui l'istituto comunicava alla società ricorrente l'accoglimento della richiesta di rateazione dalla stessa formulata con istanza del 14 ottobre 2009, laddove solo quest'ultima istanza doveva essere ritenuta, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interruttiva della prescrizione, perché con questa istanza la società ricorrente avrebbe effettuato il riconoscimento del diritto di credito dell'ente impositore, sicché nessuna responsabilità, nemmeno concorrente, poteva essere ascritta alla Riscossione Sicilia S.p.A. ai fini della maturazione del termine prescrizione.

2.1. In disparte l'inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza, esso è, altresì, infondato.

La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017, Cass. n. 3347 del 2017).
Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza (Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017).



2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che i giudici della CTR avrebbero erroneamente ed apoditticamente affermato che "il concessionario avrebbe potuto evitare di notificare la cartella ove il ruolo fosse stato consegnato dopo lo spirare del termine di prescrizione", laddove costituirebbe *ius receptum* il fatto che gli Agenti della Riscossione si limitano solo a riscuotere, mentre le somme sono iscritte direttamente dagli Enti impositori, nella fattispecie l'INPS, non ravvisandosi alcuna fattispecie normativa che oneri gli Agenti della Riscossione dell'obbligo di verificare la validità e l'efficacia dell'iscrizione a ruolo.

2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi, che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà", e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico" che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. Vizi della decisione che, nella specie, non possono essere apprezzati.



3. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

[Handwritten signature]

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso, in Roma, il 20 febbraio 2018.

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 8 GIU 2018



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

[Handwritten signature]

12735/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

TRIBUTI ALTRI

Ud. 29/01/2020 -
CC

R.G.N. 5904/2019

hom 12735
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5904-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE C.F. 13756881002 in persona dei
Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrenti* -

contro

[REDACTED]

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1878/1/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
06/07/2018;

815
30

✓

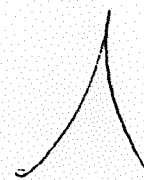
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED]

Rilevato che:

Con sentenza n. 1878 del 6 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate e dall'Agente della Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla [REDACTED] (poi dichiarata fallita) contro la cartella di pagamento per crediti erariali in relazione all'anno d'imposta 2005. Premesso che l'estratto di ruolo rappresenta un documento ben distinto dalla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile, osservava la CTR che l'esibizione da parte dell'Agente della Riscossione della sola fotocopia dell'avviso di ricevimento non soddisfaceva l'onere della prova della notifica della cartella di pagamento, dovendo essere prodotta in originale la relativa relata. Rilevava, inoltre, ai fini della tempestività del ricorso introduttivo, che la richiesta di rateizzazione avanzata dalla contribuente non costituiva acquiescenza e non dimostrava la conoscenza del debito portato dalla cartella di pagamento. Dichiarava inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante avvocato del libero foro.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con atto del 7 febbraio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Fallimento [REDACTED] non ha svolto difese.



Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato l'autonoma impugnabilità - *tout court* - dell'estratto di ruolo.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ., per avere la CTR ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione al fine di dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Va, anzitutto, osservato che, come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 19704 del 2015), l'estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente non autonomamente, ma unitamente al ruolo e alla cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,

reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. anche Cass. n. 27799 del 2018).

Giova, poi, rammentare che l'art. 22, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 546/199 prevede espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l'ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi.

Nel caso di specie, la CTR ha escluso la possibilità di dimostrare la notifica della cartella di pagamento mediante la produzione di copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, ritenendo che solo la produzione dell'originale potesse giovare all'Agente della Riscossione. E ciò senza alcun riferimento ad una contestazione della conformità della copia all'originale compiuta dalla contribuente mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco - come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte - gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 2017).

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 1988 cod. civ., per avere erroneamente la CTR ritenuto la tempestività del ricorso introduttivo sul presupposto che la richiesta di rateazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

Il motivo è infondato.

Va rammentato che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'*an debeatur*, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017).

Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l'istanza di rateazione avanzata dalla contribuente costituisca acquiescenza, rilevando, altresì, ai fini del decorso del termine di impugnazione, che la presentazione di tale istanza non comportava l'effettiva conoscenza della cartella di pagamento, ben potendo il contribuente richiedere il pagamento rateale per finalità (evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito.

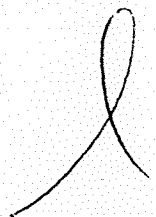
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e dell'art. 11 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato la carenza di *legitimatio ad processum* dell'Agente della Riscossione difeso da legale del libero foro.

Il motivo è fondato alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite (sent. n. 30008 del 2019), che hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al

tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

In conclusione, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso,
rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale
della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2020.

Il Presidente


Antonio Giusi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 GIU. 2020



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DI PIETRA

Cinzia Di Pietra